

Prot. n. I/6/11816
DATA: 27/09/2011

Via e-mail

A tutto il personale tecnico amministrativo

Ai responsabili delle Strutture didattiche,
Scientifiche e di Servizio

E, p. c. Alle rappresentanze sindacali e alla RSU

OGGETTO: D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti - regime della reperibilità - assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Gentili professori, Cari colleghi,
con la circolare n. 10/2011 del 1.08.2011, reperibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unipi.it/ateneo/personale/carriere/carriereta/assenze/circolari/circolare10assenze.pdf>, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione ha riassunto le novità introdotte dalla legge in oggetto in relazione al controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, al regime della reperibilità e alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Rimandando all'attenta lettura della suddetta circolare, ne riassumo brevemente contenuti.

Controllo sulla malattia

L'obbligo di disporre la visita fiscale sin dal primo giorno è ridotto alle assenze che si verificano nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Per le altre assenze spetta al responsabile della struttura la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia.

Al momento della comunicazione delle assenze per malattia con le modalità previste con mia nota prot. I/3/0009252 del 20/07/2011 e reperibile all'indirizzo <http://www.unipi.it/ateneo/personale/carriere/carriereta/assenze/circolari/Insorgenza-di-malattie-luglio-2011.pdf>, i responsabili delle strutture indicheranno nello specifico la volontà di voler sottoporre il dipendente assente a visita fiscale. In caso di mancata comunicazione l'Ufficio non procederà all'invio della visita di controllo.

Reperibilità del dipendente al fine del controllo

Fino all'emanazione di nuovo Decreto Ministeriale rimangono in vigore le attuali fasce orarie di reperibilità : dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Si ribadisce che qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne **preventiva comunicazione** all'amministrazione. Per la casistica dei giustificati motivi rimando alla mia precedente nota prot. n. I/3A/0008499 del 29/06/2011, reperibile all'indirizzo <http://www.unipi.it/ateneo/personale/carriere/carriereta/assenze/circolari/Invio-telematico-dell-attestazione-di-malattia-e-visite-fiscali.pdf>.

**Modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie,
prestazioni specialistiche ed esami diagnostici**

Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la prestazione. Fino all'adeguamento del sistema di trasmissione telematica delle certificazioni, le attestazioni suddette possono essere prodotte anche in forma cartacea. E' quindi superato il precetto contenuto nel comma 1 dell'art. 55 septies del D. Lgs. 165/2001 secondo il quale, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N. .

I colleghi del modulo presenze/assenze (gestionepresenze.gpres@unipi.it, gestione.presenze@adm.unipi.it) rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

F.to Il Dirigente dell'Area Reclutamento
e Amministrazione del Personale
(Dott.ssa Aurelia De Simone)